



COMUNE DI FOLGARIA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(I.MU.P.)

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 di data 28.03.2013**

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Gianni Diener -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott.ssa Emanuela Defrancesco -

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.P.) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e successive modificazioni.

ART. 2 Approvazione di aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 3 Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale fissa, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997 i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.
2. Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente la Giunta Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità e tenuto conto dei valori dichiarati in sede di successione ereditaria e donazione.
3. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
4. I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente sulla base di:
 - a) indice di inflazione annuale dei prezzi al consumo come determinati dall'Istat;
 - b) variazioni del mercato immobiliare anche in base a provvedimenti generali normativi ed amministrativi.
5. I valori delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento, fatto salvo il valore dichiarato in sede di successione ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 383/2001.

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e dell'art. 8 comma 2 della L.P. n. 25/2012, si considerano esenti gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti e dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 25/2012 si considerano esenti gli immobili individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 anche se non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'art.73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (T.U. imposte sui redditi), se questi immobili sono oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c) e dall'art. 74 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e sono utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. N. 504/1992.
3. Ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. n. 460/1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano sulla sola quota del tributo di competenza comunale.

ART. 5 Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse su richiesta del beneficiario secondo le modalità di cui all'articolo 6 comma 2. Per la sola fattispecie del comma 1., in caso di assunzione da parte del Comune dell'onere finanziario quale domicilio di soccorso nessuna dichiarazione va in ogni caso presentata da parte del contribuente né può essere richiesta allo stesso in sede di accertamento.

ART. 5bis Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi del comma 3 lettera b) dell'art. 13 del D.L. 201/2011, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini

della fruizione della riduzione di cui al medesimo comma 3, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1. gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
2. gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico - edilizia (art. 77 della L.P. 22/91).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 15/68, così come modificata dalla legge 127/97, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell'inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 6 Denunce e richieste di agevolazioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini I.MU.P.
2. Le agevolazioni delle quali il contribuente ritenga di essere beneficiario vengono applicate in sede di autoliquidazione dell'imposta. E' facoltà del contribuente presentare una dichiarazione relativa alla sussistenza di tali agevolazioni, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste per quelli predisposti dal Comune. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, il Comune può chiedere al contribuente dichiarazioni o documentazioni che attestino o comprovino la sussistenza delle agevolazioni applicate, ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 504/1992.

ART. 7 Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

ART. 8 Differimento dei termini di pagamento dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento della quota comunale dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 2.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità

di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
- a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse raggugliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 9 Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 23/2011 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 446/1997 sono considerati regolari e quindi non sanzionabili i pagamenti effettuati dagli eredi entro i 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo.

ART. 10 Attività di controllo

ABROGATO

ART. 11 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro **150** giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 7, comma 4, del presente regolamento.

ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

1. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta di competenza comunale versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 quali aree fabbricabili.
2. Il rimborso suddetto compete per i 5 anni precedenti alla data del provvedimento di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento è stato adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale.
3. Per le aree soggette a vincolo espropriativo il sopra indicato rimborso compete per 10 anni.

4. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a. le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b. per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti;
 - c. lo strumento urbanistico o la relativa variante abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale.
5. Il rimborso è attivato su specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
6. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui al successivo art. 13.
7. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

ART. 13 Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 14 Funzionario Responsabile

1. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'I.MU.P., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 504/1992.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
<u>ART. 1 Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>ART. 2 Approvazione di aliquote e delle detrazioni d'imposta</u>	2
<u>ART. 3 Aree fabbricabili</u>	2
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	3
<u>ART. 4 Esenzioni</u>	3
<u>ART. 5 Agevolazioni</u>	3
<u>ART. 5BIS Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili</u>	3-4
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI.....	5
<u>ART. 6 Denunce e richieste di agevolazioni</u>	5
<u>ART. 7 Modalità di versamento</u>	5
<u>ART. 8 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta</u>	5-6
<u>ART. 9 Accertamenti</u>	6
<u>ART. 10 Attività di controllo</u>	7
<u>ART. 11 Rimborsi</u>	7
<u>ART. 12 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree</u>	7-8
<u>ART. 13 Calcolo degli interessi</u>	8
<u>ART. 14 Funzionario Responsabile</u>	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	8
<u>ART. 15 Norme di rinvio</u>	8
<u>ART. 16 Entrata in vigore</u>	8